Regolamento di Arbitrato Veloce

di ACCORDIAMOCI S.r.l.

Sezione I - Premesse

Articolo n. 1 – Missone della società ACCORDIAMOCI S.r.l.

1.1 La società ACCORDIAMOCI s.r.l. ha lo scopo, tra l'altro, di amministrare arbitrati interni o internazionali in base alle disposizioni del presente Regolamento.

Articolo n. 2 – Compiti della società ACCORDIAMOCI S.r.l.

- 2.1 La società ACCORDIAMOCI s.r.l., in relazione agli arbitrati da essa amministrati, ha il potere di:
 - designare l'arbitro/gli arbitri;
 - > organizzare e supervisionare i procedimenti d'arbitrato;
 - > determinare gli importi degli acconti e liquidare i costi della procedura arbitrale conformemente al Regolamento e alla Tariffa;
 - > controllare l'attività della propria cancelleria interna.

Articolo n. 3 – Natura del Procedimento

- **3.1** Per effetto dell'accettazione del presente Regolamento, le parti conferiscono ad un Arbitro Unico o ad un Collegio Arbitrale il mandato di decidere la controversia tra di esse insorta, previa mediazione obbligatoria ove questa sia prescritta come condizione di procedibilità.
- **3.2** Il procedimento arbitrale sarà regolato dal presente Regolamento, fatte salve in ogni caso le norme inderogabili ed i principi di ordine pubblico dell'ordinamento italiano.
- **3.3** Qualora le parti modifichino anche solo parte del presente Regolamento, la società ACCORDIAMOCI s.r.l. si riserva insindacabilmente di non accettare di amministrare l'arbitrato.

Articolo n. 4 – Regole di procedura

- **4.1** I procedimenti arbitrali sono regolati dal presente Regolamento. Qualora le parti non abbiano indicato concordemente quale dei Regolamenti approvati ed adottati dalla società ACCORDIAMOCI s.r.l. esse intendono applicare, sarà applicabile il presente Regolamento per arbitrato veloce.
- **4.2** Qualora il Regolamento non provveda su una determinata questione e le parti non concordino diversamente, il Collegio Arbitrale o l'Arbitro Unico indicheranno le regole complementari di procedura applicabili.
- **4.3** La disciplina processuale pertanto non si applicherà necessariamente ai procedimenti regolati dal presente Regolamento, se non qualora essa sia stata scelta concordemente dalle parti o, in difetto, dal Collegio Arbitrale o dall'Arbitro Unico, fermo restando che in ogni caso si applicheranno le norme di ordine pubblico processuale italiano.

Articolo n. 5 – Legge sostanziale applicabile

5.1 Le parti sono libere di scegliere la legge sostanziale applicabile al procedimento. In mancanza di loro determinazioni al riguardo, il Collegio Arbitrale o l'Arbitro Unico applicheranno la disciplina sostanziale risultante dalle regole di conflitto comuni ai sistemi giuridici ai quali appartengono le parti del procedimento, con prevalenza sempre dell'ordinamento italiano su ogni altro ordinamento eventualmente con esso in conflitto.

- **5.2** In difetto, il Collegio Arbitrale o l'Arbitro Unico potranno scegliere la legge dello Stato con il quale il contratto o comunque la fattispecie dedotta in giudizio presentino il collegamento più stretto.
- **5.3** In mancanza di disponibilità di tale criterio il Collegio Arbitrale o l'Arbitro Unico potranno determinare il diritto sostanziale applicabile ricorrendo ad altri criteri. Qualsiasi disposizione processuale imperativa eventualmente applicabile sostituirà automaticamente la disposizione del Regolamento che non fosse ad essa conforme.

Articolo n. 6 – Arbitro Unico e Collegio Arbitrale

6.1 Per ciascuna controversia la società ACCORDIAMOCI s.r.l. costituirà un Tribunale Arbitrale composto da un Arbitro Unico, a meno che le parti abbiano espressamente indicato nella clausola compromissoria che devono essere nominati tre arbitri o abbiano avanzato analoga e concorde richiesta alla società ACCORDIAMOCI s.r.l. prima dell'avvio del procedimento.

Articolo n. 7 – Definizioni

- **7.1** Il termine Organismo indicherà la società ACCORDIAMOCI s.r.l. ovvero la specifica sede operativa incaricata dal Responsabile dell'Organismo di organizzare le procedure di arbitrato e di esercitare le altre funzioni previste dal presente Regolamento.
- **7.2** Il termine Segreteria indicherà la Segreteria centrale della società ACCORDIAMOCI s.r.l. ovvero la Segreteria della sede operativa competente per ciascun procedimento.
- **7.3** Il termine Tribunale Arbitrale indica l'Arbitro Unico, o il Collegio Arbitrale, che saranno confermati o nominati dalla società ACCORDIAMOCI s.r.l. per decidere la singola controversia.

Articolo n. 8 – Impegno delle Parti

8.1 Accettando il presente Regolamento, le parti si impegnano a contribuire ad una soluzione rapida e leale della controversia e ad astenersi da tutto ciò che possa causare ritardi o creare degli ostacoli ingiustificati allo svolgimento della procedura.

Articolo n. 9 – Confidenzialità e Riservatezza

- **9.1** La procedura d'arbitrato e la decisione arbitrale saranno trattate dalla società ACCORDIAMOCI s.r.l. in via strettamente confidenziale.
- **9.2** Gli arbitri, le parti, i loro difensori ed i loro collaboratori saranno tenuti al segreto e pertanto a non diffondere direttamente o indirettamente atti, verbali, documenti, deposizioni e quant'altro è oggetto del procedimento ivi compresa la decisione arbitrale.

Articolo n. 10 – Tempistica del procedimanto

10.1 Viene allegata al presente regolamento una tabella di marcia che viene raccomandata dall'Organismo per lo svolgimento del procedimento arbitrale. Il Tribunale Arbitrale veglierà che il procedimento si svolga entro tali o simili termini e che giunga a compimento nel termine previsto.

<u>Sezione II – Disposizioni preliminari</u>

Articolo n. 11 – Esistenza "prima facie" della Convenzione Arbitrale

11.1 Al momento del deposito della domanda di arbitrato l'Organismo procederà alla verifica dell'esistenza *prima facie* della convenzione arbitrale.

- **11.2** Qualora la convenzione arbitrale sia *prima facie* inesistente o manifestatamente nulla o non attribuisca inequivocabilmente l'amministrazione della Procedura alla società ACCORDIAMOCI s.r.l., quest'ultima ne informerà le parti. Ove esse intendano sottoporre la controversia alla società ACCORDIAMOCI s.r.l., esse dovranno in tal caso stipulare per iscritto una nuova convenzione arbitrale.
- **11.3** Qualora una parte eccepisca la nullità o l'inesistenza del contratto contenente la convenzione arbitrale o la nullità o l'inesistenza della convenzione arbitrale stessa il Tribunale Arbitrale, eccetto il caso in cui l'Organismo abbia già ritenuto la convenzione arbitrale inesistente, resterà investito del procedimento arbitrale e, al momento che riterrà opportuno, si pronuncerà sull'eccezione di inesistenza o di nullità del contratto e/o della convenzione arbitrale.
- 11.4 Tale decisione potrà essere assunta dal Tribunale Arbitrale anche solo in sede di decisione finale.

Articolo n. 12 – Determinazioni dell'Organo Arbitrale e delle sue Sedi Operative

12.1 Le parti accettano preventivamente tutte le determinazioni amministrative dell'Organismo relative alla procedura arbitrale disciplinata dal presente Regolamento, rinunciando ad impugnare le medesime sotto ogni profilo, ferma restando la possibilità di ricusare l'arbitro come previsto all'art. ____.

Articolo n. 13 – Accettazione del Regolamento

13.1 La sottoposizione di una controversia alla società ACCORDIAMOCI s.r.l. comporta, in assenza di diverse indicazioni delle parti, l'accettazione integrale ed incondizionata del presente Regolamento e della Tariffa in vigore al momento del deposito della domanda.

Articolo n. 14 – Nomina dell'Arbitro

- **14.1** L'Organismo provvederà alla nomina di un Arbitro Unico su proposta congiunta delle parti, ove vi sia tra di esse pieno accordo, ovvero nominerà d'ufficio un Arbitro Unico scegliendo tra i professionisti convenzionati con ACCORDIAMOCI s.r.l..
- **14.2** Qualora le parti abbiano pattuito espressamente nella convenzione arbitrale di devolvere la controversia ad un Collegio di tre arbitri, dei quali uno da nominarsi da ciascuna parte e il terzo da parte dell'Organismo, quest'ultimo nominerà d'ufficio un arbitro scegliendo tra i professionisti convenzionati con ACCORDIAMOCI s.r.l..
- **14.3** Qualora una delle parti non provveda alla nomina dell'arbitro entro il termine del deposito della domanda o della risposta, ad essa provvederà d'ufficio l'Organismo scegliendo l'arbitro tra i professionisti convenzionati con ACCORDIAMOCI s.r.l..
- **14.4** L'Organismo si riserva la facoltà di non confermare la designazione di un arbitro, deliberando in proposito con provvedimento motivato da comunicarsi alla parte interessata, ed in tal caso la parte designante potrà nominare un altro arbitro entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. In difetto, o in caso di non accettazione del nuovo arbitro da essa designato, l'Organismo provvederà d'ufficio a nominare l'arbitro tra i professionisti convenzionati con ACCORDIAMOCI s.r.l..
- **14.5** Qualora si costituisca un Collegio Arbitrale, il Presidente del Collegio potrà essere proposto di comune accordo dagli arbitri rispettivamente nominati dalle parti ed in tal caso la proposta sarà ratificata dall'Organismo, mentre in difetto di proposta congiunta il Presidente sarà nominato d'ufficio dall'Organismo entro 10 giorni dalla costituzione del Collegio.

Articolo n. 15 – Nomina dell'Arbitro nelle procedure con più parti costituite

15.1 Qualora la convenzione arbitrale preveda la nomina di tre arbitri e vi siano più parti resistenti, le quali non costituiscano un unico ed inscindibile centro d'interesse, è facoltà delle stesse nominare di comune accordo un unico arbitro. In difetto, ovvero nel caso previsto dall'art. **14.4**, o ancora in caso di rifiuto o incompatibilità dell'arbitro nominato, l'Organismo nominerà d'ufficio un arbitro unico scegliendo tra i professionisti convenzionati con ACCORDIAMOCI s.r.l., sentite preventivamente le parti interessate.

15.2 La nomina dell'arbitro, se già ratificata dall'Organismo, non subirà modifiche ove si verifichino interventi di terzi o successione nel diritto controverso.

Articolo n. 16 – Sede dell'Arbitrato

- **16.1** Salva diversa pattuizione tra le parti, espressamente contenuta nella convenzione arbitrale, l'Organismo determinerà la sede dell'arbitrato scegliendo, tra le sedi operative di ACCORDIAMOCI s.r.l., quella indicata di comune accordo dalle parti ovvero, in difetto, quella che presenti il più stretto collegamento con l'oggetto della controversia, proponendosi in ogni caso di contenere nei limiti del possibile eventuali disagi per le parti e/o per gli arbitri.
- **16.2** Qualora le parti, nella convenzione arbitrale, abbiano indicato come sede dell'arbitrato un luogo nel quale non sia presente una sede operativa della società ACCORDIAMOCI s.r.l., le stesse potranno di comune accordo indicare una nuova sede ovvero, in difetto, saranno poste solidalmente a loro carico le spese aggiuntive sostenute dall'Organismo e dagli Arbitri per ragioni di disponibilità dei locali, trasferte, ecc.
- **16.3** L'arbitro potrà procedere ad alcuni incombenti anche fuori sede e all'estero, ove lo suggeriscano motivi di particolare opportunità, ed in tal caso le relative spese saranno poste solidalmente a carico delle parti ovvero della sola parte richiedente l'adempimento da svolgersi fuori sede.

Articolo n. 17 – Lingua dell'Arbitrato

17.1 La lingua della procedura sarà sempre la lingua italiana. L'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale potranno, qualora ne ravvisino la necessità, consentire ad una parte l'impiego di una lingua diversa negli atti difensivi, nella discussione, nei documenti e/o nella prova testimoniale, purché la parte richiedente fornisca a proprie spese la traduzione oppure, ove necessario, l'interpretariato simultaneo in italiano.

Sezione III - Avvio del procedimento

Articolo n. 18 – La domanda di Arbitrato

- **18.1** La domanda di arbitrato è l'atto che dà avvio al procedimento disciplinato dal presente Regolamento. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - il nome, cognome, sede o domicilio delle parti;
 - > il nominativo e il domicilio del difensore (se nominato) e l'eventuale elezione di domicilio presso lo stesso;
 - l'indicazione del tipo di arbitrato richiesto;
 - ➤ l'indicazione della sede dell'arbitrato prevista dalla Convenzione Arbitrale;
 - l'indicazione della legge sostanziale applicabile;
 - l'esposizione chiara e concisa dei fatti;
 - la formulazione delle proprie domande;
 - l'indicazione delle prove orali delle quali la parte intende avvalersi;
 - > la nomina del proprio arbitro, ove sia espressamente previsto un Collegio Arbitrale.
- **18.2** Alla domanda devono essere allegati:
 - > certificato della Camera di Commercio o certificato anagrafico di residenza del ricorrente;
 - > copia del contratto o atto contenente la Clausola Compromissoria o del Compromesso o della Convenzione Arbitrale;
 - > procura ad litem notarile o autenticata dal difensore, se avvocato iscritto all'Albo;
 - > i documenti dei quali la parte intende avvalersi ed il relativo elenco, quest'ultimo in duplice copia;
 - ➤ la prova dell'avvenuto versamento del 25% dell'importo massimo dovuto per onorari del Tribunale Arbitrale e competenze dell'Organismo, secondo la vigente Tariffa ufficiale approvata da ACCORDIAMOCI s.r.l. in base al valore della lite, oltre ad IVA ed altri accessori.
- **18.3** Nel caso in cui la Convenzione Arbitrale non venga riconosciuta dalle controparti, il ricorrente dovrà produrre un originale o una copia autentica della medesima o del contratto che la contiene, autenticazione che dovrà essere conforme alla legge del luogo nel quale il documento è stato formato;

18.4 La domanda di arbitrato deve essere inviata (ovvero notificata ove contenga anche la nomina di un arbitro) a cura del ricorrente, unitamente ai documenti allegati, alle altri parti. La prova del ricevimento della stessa, unitamente all'originale e a tre copie della domanda e dei documenti allegati dovrà essere trasmessa entro 10 giorni dalla comunicazione/notifica alla Segreteria.

Articolo n. 19 – Termini per la risposta e per proporre domande riconvenzionali

- **19.1** Ciascuna parte resistente ha a disposizione un termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato per far prevenire alla Segreteria la propria comparsa di risposta contenente le eventuali domande riconvenzionali.
- **19.2** Nel caso in cui vengano proposte domande riconvenzionali sarà dovuto da ciascuna parte il 25% degli onorari e diritti amministrativi aumentati per effetto della riconvenzionale, salvo che una delle parti richieda espressamente che gli onorari ed i diritti per le domande principali e per le riconvenzionali siano determinati separatamente.
- **19.3** In ogni caso la parte resistente dovrà versare, al momento del deposito della propria comparsa di risposta, il 25% degli onorari massimi del Tribunale Arbitrale e delle competenze dell'Organismo sulle domande principali e sulle riconvenzionali oppure, qualora contestualmente richieda che gli onorari siano determinati separatamente, il 50% degli onorari massimi del Tribunale Arbitrale e delle competenze dell'Organismo sulle sole domande riconvenzionali.

Articolo n. 20 – La comparsa di risposta

- **20.1** La comparsa di risposta deve contenere, a pena di inammissibilità o decadenza:
 - > il nome, cognome, sede o domicilio della parte resistente;
 - il nominativo e il domicilio del difensore (se nominato) e l'eventuale elezione di domicilio presso lo stesso;
 - ➤ la presa di posizione del resistente sul contenuto della domanda di arbitrato con riferimento, in particolare, al tipo di arbitrato richiesto, all'eventuale sede proposta, alla legge sostanziale applicabile e all'esposizione dei fatti così come formulata dal ricorrente, prendendo espressamente posizione su ciascuno dei temi oggetto del giudizio arbitrale e indicando chiaramente per ciascun punto se esso è riconosciuto o contestato;
 - ➢ le difese di parte resistente nei confronti delle domande del ricorrente, comprese le eccezioni di compensazione (anche se il concredito non sia compreso nell'ambito della Convenzione Arbitrale), e le eventuali domande riconvenzionali
 - l'esposizione chiara e concisa dei fatti;
 - la formulazione delle proprie domande;
 - l'indicazione delle prove orali delle quali la parte intende avvalersi;
 - la nomina del proprio arbitro, ove sia espressamente previsto un Collegio Arbitrale.

20.2 Alla risposta devono essere allegati:

- > certificato della Camera di Commercio o certificato anagrafico di residenza del resistente;
- copia del contratto o atto contenente la Clausola Compromissoria o del Compromesso o della Convenzione Arbitrale
- > procura ad litem notarile o autenticata dal difensore, se avvocato iscritto all'Albo;
- i documenti dei quali la parte intende avvalersi ed il relativo elenco, quest'ultimo in duplice copia;
- ➢ la prova dell'avvenuto versamento del 25% dell'importo massimo dovuto per onorari del Tribunale Arbitrale e competenze dell'Organismo oppure, qualora il resistente richieda che gli onorari siano determinati separatamente, il 50% degli onorari massimi del Tribunale Arbitrale e delle competenze dell'Organismo sulle sole domande riconvenzionali secondo la vigente Tariffa ufficiale approvata da ACCORDIAMOCI s.r.l. in base al valore della lite, oltre ad IVA ed altri accessori.

Articolo n. 21 – Memorie di replica

21.1 Il Tribunale Arbitrale potrà, salvo quanto previsto dal successivo art. 22, fissare a favore del ricorrente un breve termine per il deposito di una memoria di replica, ed in tal caso verrà fissato anche un breve termine al resistente per la controreplica.

Articolo n. 22 – Replica alle domande riconvenzionali

- **22.1** Qualora la comparsa di risposta contenga domande riconvenzionali è consentito al ricorrente depositare una memoria di replica nel termine di 20 giorni dal ricevimento dell'atto. Con la memoria di replica il ricorrente dovrà, a pena di decadenza, prendere specificamente posizione sui fatti e gli argomenti posti a fondamento delle domande riconvenzionali, con trattazione analitica ed indicando chiaramente per ciascun fatto se è riconosciuto o contestato. Egli dovrà inoltre svolgere le proprie difese nei confronti delle domande riconvenzionali, indicare le prove orali delle quali intende avvalersi a tal fine ed allegare i documenti sui quali intende basare le proprie difese. Il ricorrente dovrà inoltre allegare la prova dell'avvenuto versamento del 25% dell'importo massimo dovuto per onorari del Tribunale Arbitrale e competenze dell'Organismo aumentato per effetto della riconvenzionale oppure, qualora sia stato richiesto da una delle parti che gli onorari siano determinati separatamente, il 50% degli onorari massimi del Tribunale Arbitrale e delle competenze dell'Organismo sulle sole domande principali secondo la vigente Tariffa ufficiale approvata da ACCORDIAMOCI s.r.l. in base al valore della lite, oltre ad IVA ed altri accessori.
- **22.2** Il resistente potrà depositare a sua volta una controreplica nel termine di 20 giorni dalla comunicazione, da parte della Segreteria, di avvenuto deposito della replica, dando avviso entro cinque giorni alla Segreteria della volontà di avvalersi della facoltà di controreplica.

Articolo n. 23 – Riunione preparatoria

23.1 Successivamente al deposito della comparsa di risposta, ovvero una volta scaduto il termine per la costituzione di parte resistente, l'Organismo convocherà senza indugio una riunione preliminare tra le parti ed il Responsabile dell'Organismo o un suo delegato, il quale ascolterà le parti in vista della nomina degli arbitri e/o del presidente del collegio, esaminerà eventuali nominativi proposti congiuntamente ovvero formulerà le proprie proposte, ed infine confermerà la proposta dell'arbitro effettuata dalla parti o, in caso di mancato accordo, provvederà d'ufficio alla nomina.

Articolo n. 24 – Nomina dell'Arbitro e accettazione della nomina

- **24.1** L'Organo Arbitrale comunicherà alle parti e all'arbitro l'avvenuta nomina e allo stesso tempo indicherà alle parti, salvo rettifica o successiva modifica, l'ammontare del versamento che ciascuna di esse dovrà effettuare per onorari del Tribunale Arbitrale e competenze dell'Organismo ed il termine per il pagamento.
- **24.2** L'arbitro deve trasmettere per iscritto all'Organismo la propria accettazione entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della nomina. In caso di mancata o tardiva accettazione o di rifiuto da parte dell'arbitro nominato, l'Organismo provvederà ai sensi del precedente art. 14.4.
- **24.3** L'arbitro, all'accettazione dell'incarico, dovrà rilasciare una dichiarazione scritta specificando di conoscere ed accettare il presente Regolamento e la vigente Tariffa e dovrà altresì dichiarare di essere e di rimanere per l'intero procedimento neutrale, imparziale ed indipendente riguardo alle parti, indicando senza indugio all'Organismo, in caso contrario, gli eventuali vincoli che lo legano o lo abbiano legato ad una o più parti, parenti o affini, o ai loro soci, amministratori, difensori o dipendenti. L'arbitro deve adempiere al predetto obbligo anche qualora tali circostanze sopraggiungano durante la procedura, sotto la propria esclusiva responsabilità.
- **24.4** Qualora emergano motivi di potenziale incompatibilità, l'Organismo valuterà l'opportunità di sostituire l'arbitro, con provvedimento motivato, entro i 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento della dichiarazione. La Segreteria darà prontamente notizia alle parti della sostituzione e della nuova nomina.

Articolo n. 25 – Ricusazione dell'Arbitro

25.1 Ciascuna parte può ricusare l'Arbitro Unico ovvero uno o più componenti del Collegio Arbitrale entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Segreteria della sua accettazione, o da quando dimostri di avere avuto conoscenza del motivo di ricusazione.

L'istanza di ricusazione dell'arbitro dovrà essere motivata e su di essa l'Organismo deciderà, sentite le altri parti, accogliendola e procedendo conseguentemente alla sostituzione dell'arbitro, oppure rigettandola e confermando l'arbitro. L'istanza di ricusazione dovrà essere comunicata dall'Organismo all'arbitro nonché all'altra parte unitamente

alla fissazione dell'udienza dinanzi al Responsabile dell'Organismo o ad un suo delegato. La decisione sull'istanza di ricusazione, succintamente motivata, dovrà essere emessa entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza e comunicata alle parti ed all'arbitro.

- **25.2** La parte non istante e l'arbitro possono depositare brevi memorie difensive entro cinque giorni prima dell'udienza fissata per la discussione.
- **25.3** Nel caso di accoglimento dell'istanza, per la sostituzione dell'arbitro ricusato si provvederà secondo quanto previsto dagli artt. 14 e 15 che precedono.

Articolo n. 26 – Sostituzione dell'Arbitro

- **26.1** L'Organismo potrà sostituire d'ufficio l'Arbitro Unico oppure un componente del Collegio Arbitrale qualora ritardi il compimento di atti del suo ufficio ovvero provochi significativi rallentamenti nello svolgimento della procedura, nonché per il mancato rispetto del termine entro il quale deve rendere la propria decisione, qualora non sussistano giustificati motivi, oppure in ogni caso quando non svolga le proprie funzioni in conformità al presente Regolamento, alle norme imperative di legge ed alle regola di procedura fissate per ciascun procedimento.
- **26.2** In caso di morte, di impedimento, di sostituzione o di dismissioni dell'arbitro, l'Organismo provvederà alla nomina di altro arbitro previa comunicazione delle parti per la riunione di cui all'art. 23.
- **26.3** In caso di sostituzione, il nuovo arbitro potrà far rinnovare l'audizione di testi anche già escussi soltanto se la procedura si svolga dinanzi ad un Arbitro Unico.

Sezione IV - Norme generali di procedura

Articolo n. 27 – Computo dei termini

27.1 Nel computo dei termini a giorni o ad ore si escludono il giorno e l'ora iniziali. Se il giorno di scadenza è un sabato, una domenica o un giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Articolo n. 28 – Appesantimenti o ritardi causati da una parte

28.1 Il Tribunale Arbitrale potrà porre a carico della parte che causi ingiustificati ritardi o appesantimenti del procedimento, anche mediante la produzione tardiva di documenti, o la dilatoria modifica di proprie domande, o l'inutile ripetizione nell'esposizione dei fatti o delle proprie argomentazioni, gli aggravi di onorari e di costi conseguenti a tale comportamento.

Articolo n. 29 – Determinazione degli onorari e delle competenze

- **29.1** L'Organismo determina in base agli elementi disponibili il valore della controversia, ove non determinato dalle parti ovvero da queste indicato in maniera errata o non veritiera, e conseguentemente provvede a comunicare anticipatamente alle parti l'importo degli onorari del Tribunale Arbitrale e delle competenze dell'Organismo.
- **29.2** L'importo degli onorari e delle competenze come sopra determinato dall'Organismo verrà comunicato all'Arbitro Unico o al Collegio Arbitrale affinché ne facciano menzione nella decisione, al fine di liquidare le spese del giudizio arbitrale
- **29.3** L'Organismo potrà richiedere versamenti integrativi alle parti durante la procedura, fino al termine della stessa, in considerazione di aggravi documentati delle spese e degli oneri della procedura nonché per tutti i motivi espressamente previsti nel presente Regolamento.

Articolo n. 30 – Versamenti nel corso della procedura

- **30.1** Ciascuna parte è tenuta a versare alla Segreteria, a pena di improcedibilità del giudizio, l'anticipo indicatole, nonché successivamente gli ulteriori importi posti dall'Organismo o dal Tribunale Arbitrale a suo carico in relazione ai costi ed onorari maturati nel corso del giudizio.
- **30.2** A tal fine l'Organismo effettua in fase preliminare una previsione, sempre salvo conguaglio, degli onorari del Tribunale Arbitrale e delle competenze dell'Organismo stesso in relazione al valore della lite e alla complessità della controversia.
- **30.3** L'importo così determinato dovrà essere versato nei tempi e nei modi previsti dal presente Regolamento, ed in ogni caso l'intera somma dovuta dovrà essere corrisposta dalle parti entro l'udienza di precisazione delle conclusioni.
- **30.4** Il mancato versamento del primo o dei successivi depositi comporterà la sospensione automatica del procedimento, effetto che le parti accettano espressamente adottando il presente Regolamento. Ove la causa di sospensione non venga rimossa entro sei mesi, il procedimento verrà dichiarato estinto dall'Organismo e le somme versate verranno trattenute, salvo conguaglio per la maggior somma eventualmente dovuta.
- **30.5** Ove una parte non provveda al versamento del deposito posto a suo a carico, la procedura potrà proseguire a condizione che tale versamento sia effettuato dall'altra parte che abbia interesse alla prosecuzione del giudizio. Nel caso in cui le parti abbiano richiesto che gli onorari ed i diritti per le domande principali e per le riconvenzionali siano determinati separatamente l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale si pronunceranno soltanto sulle domande per le quali sia stato interamente effettuato il pagamento, dovendosi ritenere abbandonate le altre domande.
- **30.6** Dopo la nomina dell'arbitro, l'accettazione dello stesso e la riscossione da parte della Segreteria dei depositi richiesti, la Segreteria provvederà a trasmettere all'Arbitro Unico o al Presidente del Collegio Arbitrale il fascicolo d'ufficio contenente gli atti ed i documenti depositati dalle parti.

Articolo n. 31 – Comunicazioni

- **31.1** Tutte le comunicazioni tra le parti aventi ad oggetto la procedura arbitrale devono sempre essere trasmesse in copia alla Segreteria. Le comunicazioni tra le parti e la Segreteria e tra la Segreteria e l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale avverranno a mezzo e-mail o telefax o mediante consegna a mani. Le comunicazioni devono essere recapitate nell'ultimo luogo indicato dal destinatario.
- **31.2** Per tutte le comunicazioni inerenti al procedimento è fatto obbligo alle parti ed agli arbitri di comunicare alla Segreteria l'indirizzo email o il numero di telefax che dovrà essere utilizzato, ed ogni successiva variazione dovrà essere portata a conoscenza della Segreteria senza indugio. In mancanza, le comunicazioni si intenderanno efficacemente eseguite mediante deposito dell'atto presso la Segreteria stessa.
- **31.3** Ove sia prescritta la notifica di un atto, essa dovrà essere effettuata a mezzo Ufficiale Giudiziario.

Articolo n. 32 – Modifiche delle domande e delle difese

32.1 Ciascuna parte potrà precisare e modificare le proprie domande e le proprie difese in qualsiasi momento nel corso del procedimento sino alla precisazione delle conclusioni, fatto salvo il divieto di introdurre nel giudizio domande del tutto nuove o non comprese nella Convenzione Arbitrale.

Articolo n. 33 – Intervento di terzi

- **33.1** L'intervento volontario di un terzo o la chiamata di un terzo in un procedimento sono consentite fino alla prima udienza ma devono sempre essere autorizzate dal Tribunale Arbitrale. A tal fine il terzo interveniente o la parte interessata a chiamare un terzo in giudizio dovranno formulare apposita istanza rivolta al Tribunale Arbitrale e depositata in Segreteria.
- **33.2** L'istanza dovrà essere comunicata dalla Segreteria al Tribunale Arbitrale ed alle altre parti costituite, unitamente alla fissazione dell'udienza per la discussione. La decisione sull'istanza di autorizzazione all'intervento o alla chiamata

del terzo, succintamente motivata, dovrà essere emessa entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza stessa e comunicata alle parti.

- **33.3** Ciascuna parte non istante può depositare una breve memoria scritta entro cinque giorni prima dell'udienza fissata per la discussione.
- **33.4** Qualora il Tribunale Arbitrale autorizzi la chiamata di un terzo in giudizio, la parte istante è tenuta a notificare a propria cura e spese al terzo chiamato, entro il termine fissato dal Tribunale Arbitrale, l'istanza ed il pedissequo provvedimento nonché una copia integrale della domanda di arbitrato e della comparsa di risposta complete dei relativi allegati.

Articolo n. 34 – Comunicazioni tra le parti e con il Tribunale Arbitrale

- **34.1** Le parti comunicano con il Tribunale Arbitrale tramite i propri difensori, ove nominati, rispettando rigorosamente il contraddittorio ed inviando alla Segreteria copia di ogni atto, lettera o documento. Analogamente il Tribunale Arbitrale dovrà trasmettere alla Segreteria copia di ogni comunicazione inviata ai difensori delle parti o, in mancanza, alle parti stesse.
- **34.2** Il difensore di una parte ha l'obbligo di non contattare direttamente l'altra parte ove assistita da altro difensore.

Sezione V - Svolgimento del giudizio

Articolo n. 35 – Prima udienza

- **35.1** Il Tribunale Arbitrale fisserà una prima udienza entro 15 giorni dal proprio insediamento, convocando le parti per individuare in contraddittorio le questioni da decidere e redigere il calendario dell'arbitrato.
- **35.2** All'esito di tale udienza il Tribunale Arbitrale emetterà un'ordinanza istruttoria, la quale indicherà alle parti le fasi e i termini entro i quali l'attività istruttoria dovrà essere compiuta.
- **35.3** Salve esigenze particolari il Tribunale Arbitrale articolerà il procedimento su non oltre tre udienze, la prima delle quali è quella prevista al primo comma del presente articolo, la seconda sarà destinata all'assunzione delle prove, ove possibile senza interruzioni e comunque se necessario prevedendo rinvii con brevissimo intervallo, e la terza per la discussione e la decisione, preceduta dal deposito delle precisazioni delle conclusioni.

Articolo n. 36 – Legge applicabile

- **36.1** Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 che precede, la legge applicabile al procedimento sarà la legge italiana. Tuttavia il Tribunale Arbitrale non dovrà applicare quest'ultima qualora essa appaia come un mezzo per sottrarsi alle norme imperative della legge altrimenti applicabile.
- **36.2** La legge applicabile, se diversa da quella italiana, non potrà in nessun caso in conflitto con le norme imperative e i principi di ordine pubblico dell'ordinamento italiano.
- **36.3** Il Tribunale Arbitrale potrà decidere secondo equità soltanto su concorde richiesta delle parti in tal senso, indicando durante il procedimento alle parti su quali questioni l'equità possa divergere dal diritto positivo in modo che le parti possano argomentare su tali punti prima della decisione.
- **36.4** In nessun caso le parti possono chiedere al Tribunale Arbitrale di formulare proposte transattive sui fatti oggetto del giudizio arbitrale, né è consentito al Tribunale Arbitrale di formulare d'ufficio simili proposte o comunque di porre in essere comportamenti tali da poter essere interpretati come anticipazione circa l'esito del giudizio.

Articolo n. 37 – Regole di procedura

- **37.1** In forza della facoltà spettante alle parti *ex* artt. 806 e ss. c.p.c. il procedimento arbitrale sarà regolato dal presente Regolamento e, per quanto da esso non previsto, dalle regole concordate tra le parti ed accettate dal Tribunale Arbitrale, o in difetto da quest'ultimo stabilite.
- **37.2** Il procedimento arbitrale sarà regolato dalla disciplina processuale che regola il procedimento dinanzi al giudice ordinario solo ove ciò sia espressamente convenuto tra le parti o, in difetto, sia così stabilito dal Tribunale Arbitrale.
- **37.3** In ogni caso devono essere rispettati il principio del contraddittorio, il diritto alla difesa e gli altri principi di ordine pubblico processuale.

Articolo n. 38 - Prova testimoniale

- **38.1** Ciascuna parte può chiamare a deporre i testimoni ammessi dal Tribunale Arbitrale e può interrogare direttamente (mediante il difensore se costituito) i propri testi, previa indicazione al Tribunale Arbitrale ed alle altre parti costituite del loro elenco e dell'argomento o degli argomenti sui quale ciascun teste è chiamato a rispondere, senza necessità di capitolazione.
- **38.2** Le liste testimoniali definitive dovranno essere depositate in Segreteria da ciascuna parte entro il termine per la Replica o Controreplica o in difetto entro il termine che sarà fissato dal Tribunale Arbitrale, al fine di consentire all'altra parte di indicare altri testi e al Tribunale Arbitrale di prevedere la durata dell'udienza di acquisizione delle prove orali.
- **38.3** Le parti possono altresì depositare in Segreteria liste integrative di testimoni fino alla chiusura della fase istruttoria, ma in tal caso verranno addebitati al richiedente gli eventuali costi aggiuntivi causati alle controparti o all'Organismo dalla mancata tempestiva indicazione, ove ingiustificata.
- **38.4** Il Tribunale Arbitrale ha in ogni caso la facoltà di espungere in tutto o in parte le prove orali richieste da ciascuna parte, provvedendo in ordine alle istanze istruttorie con provvedimento motivato. Tra la comunicazione del provvedimento alle parti costituite e la prima udienza istruttoria deve intercorrere un termine di almeno 20 giorni per consentire alle parti di convocare i testimoni con almeno 15 giorni di preavviso.
- **38.5** Il testimone che, regolarmente e tempestivamente convocato da una delle parti, non compaia all'udienza fissata per la sua escussione potrà essere convocato a nuova udienza, da fissarsi entro 15 giorni dalla precedente per consentire la nuova convocazione con preavviso di almeno 7 giorni, per una sola volta. Qualora il testimone nuovamente non compaia, la prova orale non potrà più essere assunta in nessuna forma.
- **38.6** Qualora il testimone ammesso non compaia all'udienza fissata a norma del precedente comma quarto per fatto imputabile alla parte richiedente, la relativa prova orale dovrà intendersi definitivamente rinunciata.
- **38.7** Le altre parti (o i loro difensori se costituiti) potranno contro-interrogare a loro volta ciascun testimone. Alla fine dell'interrogatorio diretto e del contro interrogatorio sarà infine consentito un nuovo ma conciso interrogatorio. Al termine dell'interrogatorio ad opera delle parti, l'Arbitro Unico o ciascuno dei componenti del Collegio Arbitrale potranno porre domande al testimone. Verrà di regola assunta per prima tutta la prova testimoniale del ricorrente.
- **38.8** Il Tribunale Arbitrale deve normalmente consentire alle parti di poter interrogare liberamente i loro testimoni e verificare l'attendibilità dei testimoni avversari, al fine di agevolare l'assoluzione dei rispettivi oneri probatori. Il Tribunale Arbitrale dovrà tuttavia impedire le domande irrilevanti o aventi il chiaro scopo di protrarre il procedimento, così come evitare che il testimone venga trattato scorrettamente, o sottoposto a domande sconvenienti, o in qualsiasi forma influenzato. L'arbitro potrà esonerare una parte dal far sentire testimoni su una circostanza sulla quale altri testi hanno già sufficientemente deposto. Il comportamento delle parti e/o dei loro difensori in sede di escussione dei testi sarà liberamente valutato dal Tribunale Arbitrale, che potrà trarne anche argomento di convincimento ai fini della decisione.
- **38.9** L'assunzione della prova orale, così come singoli atti della stessa, non può essere delegata dal Collegio Arbitrale ad un singolo arbitro.

Articolo n. 39 – Dichiarazioni scritte testimoniali

39.1 Ciascuna parte può produrre dichiarazioni scritte di un testimone. Le altre parti potranno tuttavia chiedere in tal caso che il testimone compaia per essere interrogato e, ove non compaia, la dichiarazione scritta non avrà alcuna efficacia ed in particolare non potrà essere utilizzata ai fini della decisione.

Articolo n. 40 – Giuramento dei testimoni

40.1 Prima di rendere la deposizione, ciascun testimone dovrà prestare giuramento pronunciando la seguente formula: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità, e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza".

Articolo n. 41 – Interrogatorio delle parti

41.1 In qualsiasi momento nel corso dell'istruttoria le parti possono rendere dichiarazioni spontanee ovvero, nel caso in cui una controparte lo richieda, possono essere personalmente sentite con le stesse modalità previste per l'audizione dei testimoni. Il Tribunale Arbitrale dovrà tuttavia usare la massima cautela nella valutazione della loro deposizione.

Articolo n. 42 – Consulenza tecnica

- **42.1** Il Tribunale Arbitrale potrà nominare, se lo ritenga opportuno o necessario, un consulente tecnico per assisterlo, previo giuramento da parte di quest'ultimo. Il consulente risponderà per iscritto ai quesiti formulati dal Tribunale Arbitrale entro il termine fissato e, ove richiesto da almeno una delle parti, sarà chiamato a fornire chiarimenti verbali e potrà essere sottoposto a interrogatorio e controinterrogatorio ad opera delle parti così come un testimone.
- **42.2** Le parti potranno farsi assistere da propri consulenti tecnici, che potranno partecipare a tutte le operazioni peritali ed assistere all'udienza in cui il consulente tecnico di ufficio fornisca chiarimenti e risponda alle domande.

Articolo n. 43 - Prova scritta

- **43.1** Ogni parte dovrà fornire all'altra, dietro espressa richiesta, di indicare la tipologia di documentazione attinente al procedimento di cui è in possesso per specifiche ragioni. Il Tribunale Arbitrale potrà conseguentemente ordinare alle parti, su richiesta debitamente motivata da una di esse oppure d'ufficio se lo ritenga necessario ai fini della decisione, di produrre specifici documenti. Nel caso in cui la parte richiesta sollevi eccezioni, il Tribunale Arbitrale potrà disporre l'acquisizione dei documenti indicati soltanto dopo avere ascoltato le parti, con provvedimento succintamente motivato.
- **43.2** Nei casi sopra previsti la produzione documentale potrà essere ammessa soltanto previa anticipazione da parte del richiedente dei relativi costi e spese per la preparazione del materiale, che saranno liquidate dal Tribunale Arbitrale sentite le parti.
- **43.3** Le parti potranno essere autorizzate a produrre prove documentali anche dopo l'ammissione delle prove testimoniali, purché prima che sia dichiarata conclusa la fase istruttoria. Ove ammessa, la produzione documentale dovrà avvenire contestualmente. I costi derivanti alla controparte per i ritardi dovuti alla tardiva produzione di documenti saranno posti a carico della parte che li ha causati senza giustificato motivo, previa liquidazione ad opera del Tribunale Arbitrale, indipendentemente dall'esito della controversia.

Articolo n. 44 – Termini e modalità della procedura

44.1 Salvo diversa ed espressa indicazione, tutti i termini e le modalità procedurali fissate dal Tribunale Arbitrale e previste dal presente Regolamento hanno natura ordinatoria. In particolare il Tribunale Arbitrale dovrà astenersi dal fissare termini perentori, salvo che ciò si renda necessario per poter rispettare i tempi di svolgimento del giudizio.

Articolo n. 45 – La fase istruttoria

- **45.1** Il Tribunale Arbitrale potrà ammettere qualsiasi mezzo istruttorio che reputi opportuno o necessario ai fini della decisione, nonché ordinare a tal fine ogni misura di istruzione utile.
- **45.2** Il Tribunale Arbitrale potrà altresì richiedere l'intervento di Autorità Giudiziarie italiane o estere per essere assistito nell'istruttoria, nonché chiedere informazioni a pubbliche amministrazioni.
- **45.3** Il Tribunale Arbitrale dovrà prendere in considerazione tutti i mezzi di prova acquisiti durante il procedimento, senza alcuna gerarchia tra essi. Lo scopo dell'istruttoria è infatti quello di acquisire tutti i fatti ed i dati necessari ai fini del decidere.

Articolo n. 46 – Precisazione delle conclusioni e discussione

- **46.1** Una volta dichiarata conclusa la fase istruttoria, il Tribunale Arbitrale inviterà le parti a precisare e depositare in Segreteria le rispettive conclusioni autorizzando entro il termine stabilito lo scambio delle note conclusionali e delle memorie di replica.
- **46.2** La discussione orale di regola è sostituita dallo scambio dei suddetti scritti difensivi. Il Tribunale Arbitrale dovrà tuttavia fissare un'udienza per la discussione orale, se richiesta congiuntamente da tutte le parti costituite ovvero potrà fissare tale udienza se, a seguito dello scambio delle difese conclusive, ravvisi l'opportunità di disporre comunque la discussione orale.

Articolo n. 47 - Verbali

47.1 Le udienze non sono pubbliche. Esse verranno fissate dal Tribunale Arbitrale con un ragionevole preavviso. Di ciascuna udienza sarà redatto un verbale sottoscritto dall'Arbitro Unico o dai componenti del Collegio Arbitrale. Il Tribunale Arbitrale potrà decidere, in presenza di comprovate ragioni e sentite le parti, di far registrare l'udienza mediante mezzi di ripresa audiovisiva o di far ricorso alla stenotipia, purché i costi siano proporzionati al valore della controversia.

Sezione VI – Decisione

Articolo n. 48 – Sospensione del termine per il deposito del lodo

- **48.1** Successivamente al deposito delle conclusioni precisate dalle parti, la Segreteria fisserà in via definitiva il valore della controversia e liquiderà a tal punto gli onorari del Tribunale Arbitrale, le competenze dell'Organismo ed i costi della procedura, ponendoli provvisoriamente a carico solidale delle parti.
- **48.2** Dalla richiesta trasmessa alle parti di pagamento del saldo sino al ricevimento da parte della Segreteria degli importi dovuti, e alla conseguente comunicazione di avvenuto pagamento al Tribunale Arbitrale, il termine per il deposito del lodo è automaticamente sospeso. Decorsi inutilmente sei mesi dalla sospensione del procedimento per tale motivo, l'Organismo dichiarerà estinto il procedimento per inattività delle parti liquidando definitivamente le somme dovute.

Articolo n. 49 – La decisione ed il relativo termine

- 49.1 La risoluzione di questioni pregiudiziali è regolata dall'art. 819 c.p.c..
- **49.2** La decisione arbitrale, adeguatamente motivata, deve contenere:
 - il nome degli arbitri;
 - l'indicazione della sede dell'arbitrato;
 - l'indicazione delle parti;
 - l'indicazione della convenzione arbitrale;
 - il testo delle conclusioni delle parti;

- l'indicazione dei mezzi istruttori acquisiti;
- l'analisi succinta dei fatti accertati;
- l'esposizione chiara dei motivi;
- il dispositivo;
- I'indicazione che la decisione, ove sia costituito un Collegio Arbitrale, è stata deliberata con la partecipazione di tutti gli arbitri o che alcuni di essi non hanno voluto o potuto sottoscriverla;
- la liquidazione delle spettanze del Tribunale Arbitrale e dell'Organismo, attendendosi alla quantificazione effettuata dalla Segreteria e comprensive delle imposte e degli accessori di legge e l'indicazione delle parti a carico delle quali esse sono poste o la loro ripartizione tra le parti stesse;
- la data di sottoscrizione e, se diversa, della deliberazione;
- la sottoscrizione degli arbitri e il luogo della sottoscrizione ovvero, ove uno di essi non voglia o non possa firmare, la sottoscrizione da parte della maggioranza del Collegio e la dichiarazione che il lodo è stato deliberato da tutti gli arbitri e che l'arbitro non ha voluto o potuto sottoscriverlo.
- **49.3** In particolare la motivazione del lodo deve essere succinta ed evitare per quanto possibile ampie trattazioni dottrinali.
- **49.4** Il Tribunale Arbitrale è tenuto ad emettere la propria decisione entro 180 giorni dalla data del ricevimento del fascicolo da parte della Segreteria. Ai fini del computo del suddetto termine non si tiene conto dei seguenti periodi di sospensione:
 - o dal 1 agosto al 15 settembre, entrambi compresi;
 - o dal 20 dicembre al 6 gennaio entrambi compresi;

oltre che di ogni altra sospensione di legge o per mancato pagamento.

- **49.5** Il Tribunale Arbitrale ha facoltà di chiedere all'Organismo una proroga fino a ulteriori tre mesi per seri e comprovati motivi che dovranno essere specificamente indicati. L'Organismo deciderà se accogliere o meno tale richiesta dopo avere valutato i motivi addotti.
- **49.6** Ulteriori richieste di proroga oltre la prima possono essere valutate ed accolte dall'Organismo soltanto ove sussistano motivi di eccezionale gravità, e comunque la somma dei periodi di proroga non potrà per nessuna ragione superare il limite massimo di mesi sei.
- **49.7** Ove sia disposta una consulenza tecnica particolarmente complessa, l'Organismo potrà concedere, in via eccezionale ed adeguatamente motivata, una proroga che non superi i sei mesi.
- **49.8** Alla scadenza del termine gli arbitri cessano automaticamente dall'incarico, salvo che tutte le parti congiuntamente consentano un ulteriore rinvio che l'Organismo non ritenga ingiustificato. In ogni caso, ove il ritardo nell'emissione della decisione non sia giustificato, l'Arbitro Unico o i singoli componenti del Collegio Arbitrale perderanno il diritto al compenso e assumeranno l'obbligo di restituire il compenso o la parte di esso eventualmente già percepita.

Articolo n. 50 – Sentenze parziali e ordinanze

- **50.1** Oltre alle ordinanze, che dovranno essere succintamente motivate, è consentito al Tribunale Arbitrale pronunciare decisioni parziali, che definiscano cioè in parte il merito o che decidano sulle questioni insorte senza definire però il procedimento arbitrale.
- **50.2** Il Tribunale Arbitrale deciderà prioritariamente con sentenza parziale, ove richiesto, in ordine al pagamento di somme non contestate, nonché in ordine al rimborso dovuto dalla parte che non abbia provveduto al pagamento della quota degli onorari del Tribunale Arbitrale e delle competenze dell'Organismo a favore dell'altra parte che abbia provveduto al suo posto.
- **50.3** Il Tribunale Arbitrale potrà, mediante sentenza parziale, condannare una o più parti al pagamento di somme a favore delle controparti, ove ciò appaia manifestamente dovuto. Le parti si obbligano a dare immediata esecuzione a tale provvedimento pur avendo la facoltà di formulare ogni eventuale riserva del caso.

50.4 Il Tribunale Arbitrale deve in ogni caso decidere l'intera controversia. Pertanto, ove il provvedimento finale sia stato preceduto da pronunce parziali rese durante il procedimento, il lodo dovrà decidere tutti i punti della controversia che non sono stati definiti precedentemente.

Articolo n. 51 – Deposito della decisione

- **51.1** La decisione deve essere depositata dal Tribunale Arbitrale, in tanti originali quante sono le parti della procedura più uno per la Segreteria, entro 5 giorni dalla sua sottoscrizione ad opera di tutti gli arbitri presso la Segreteria e non deve essere consegnata né anticipata alle parti neanche verbalmente. L'arbitro che non rispetti le presenti disposizioni perderà il diritto al compenso.
- **51.2** La consegna del lodo alla Segreteria vale per il Tribunale Arbitrale come consegna alle parti stesse, in quanto provvederà la Segreteria ad avvisare le parti a mezzo telefax o email dell'avvenuto deposito del lodo, richiedendo se dovuto l'eventuale saldo delle spettanze.
- **51.3** La Segreteria comunicherà alle parti la decisione, in forma integrale, entro 10 giorni dal deposito a condizione di aver percepito il saldo dei compensi e costi della procedura. In caso contrario, essa è espressamente esonerata dalle parti dall'obbligo di comunicazione sino a quando non siano integralmente saldate tutte le spettanze.
- **51.4** La correzione e l'integrazione della decisione arbitrale sono regolate dall'art. 826 c.p.c..

Articolo n. 52 – Opinione dissidente

- **52.1** Qualora, su espressa richiesta delle parti, venga nominato un Collegio Arbitrale, la motivazione della decisione dovrà contenere anche l'eventuale opinione dissidente dell'arbitro rimasto in minoranza.
- **52.2** Ove l'arbitro dissidente non consegni la propria motivata opinione, di ciò verrà dato atto specificando se la divergenza di opinione sia relativa all'intera decisione o soltanto a specifiche questioni da indicarsi con precisione. In ogni caso si darà atto che la decisione è stata deliberata a maggioranza.